



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio IV - Parità scolastica

Prot.n. MiurAOODRVE
Reg. Ufficiale 2969 /C19a

Venezia, 17 marzo 2009

Al Dirigenti degli
Uffici Scolastici Provinciali

Al Dirigenti Scolastici
degli Istituti scolastici statali

LORO SEDI

OGGETTO: Servizio prestato nelle scuole paritarie e nelle scuole non statali parificate.

A seguito di vari quesiti giunti, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti in ordine all'oggetto. Con la circolare prot.n.1808/C19a del 28/02/2009 questo Ufficio Scolastico Regionale ha inteso fornire alcune indicazioni in ordine alle caratteristiche dei servizi prestati dal personale docente nelle scuole paritarie, indipendentemente dai fini per i quali sono presentati e dalla loro riconoscibilità o meno per fini di carriera nella scuola statale.

Trattandosi dello specifico caso della mobilità ordinaria del personale, si rileva che l'O.M. n.18 del 13/2/2009 all'Allegato D (nota 4 a pagina 24 dell'allegato) prevede la valutabilità del servizio di insegnamento prestato nelle scuole "parificate".

Ad evitare possibili equivoci, si chiarisce che il termine "parificate" non va inteso come sinonimo di "paritarie" (tali sono le scuole non statali riconosciute ai sensi della legge n.62/00), ma che tale qualifica spetta soltanto alle scuole elementari (poi primarie) non statali che hanno ricevuto particolare riconoscimento a seguito di una convenzione stipulata, dapprima, ai sensi degli artt. 344, 345, 346 e 347 del T.U. [abrogati dalla legge 27/06, art. 1bis] e dal 2007/08, ai sensi del D.P.R. 9/01/2008 n.23.

Dalla lettura della citata O.M. si deduce che non è valutabile il servizio prestato nelle scuole solamente "paritarie" o nelle scuole primarie paritarie cui non sia stata riconosciuta la "parifica".

Premesso ciò, il certificato di servizio rilasciato dal Gestore di scuola parificata/paritaria, qualora il servizio in scuola primaria non statale abbracci periodi in cui la scuola era solo "autorizzata" o "paritaria" e altri in cui è divenuta anche parificata, deve inequivocabilmente specificare i due distinti tipi di servizio, sia pure con un unico certificato cumulativo.

Trattandosi di periodi anche lontani nel tempo, è necessario che il Gestore citi per lo meno il primo decreto di parifica (per il quale era dapprima competente il Ministero P.I., poi i Provveditorati agli Studi e, dal 2001/02, l'Ufficio Scolastico Regionale), indicando, per i periodi successivi, che la scuola elementare/primaria ha conservato lo *status* di scuola primaria parificata.

Per quanto riguarda l'abilitazione, il titolo di studio richiesto al momento della convenzione di parifica (diploma di Abilitazione magistrale o Maturità magistrale, e successivamente, anche la laurea abilitante in Scienze della Formazione Primaria – indirizzo scuola Primaria) era già abilitante e quindi basterà citare nel certificato che il servizio è stato prestato con il possesso del prescritto titolo.

Su sito dell'U.S.R. Veneto (www.istruzioneveneto.it > menu scuole > scuole paritarie) si potrà trovare l'elenco delle scuole primarie parificate.

IL DIRIGENTE
Gian Antonio Lucca